

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4674 del 05/09/2017
Oggetto	Concessione di occupazione dell'area demaniale in sponda destra del fiume Savio in località San Piero in comune di Bagno di Romagna (FC). Ditta: Mazzoli Rossano e Mazzoli Renato. Uso: orto. Pratica FCPPT1252.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4843 del 04/09/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SAVIO IN LOCALITA' SAN PIERO IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)
DITTA: MAZZOLI ROSSANO E MAZZOLI RENATO
USO: ORTO
PRATICA FCPPT1252

VISTE:

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con particolare riferimento agli articoli 14, 16 e 19;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95;

PRESO ATTO che:

- con istanza datata 09/03/2006 e registrata il 19/03/2006 al n. STB1 25211/DS3 di protocollo regionale, il Sig. Mazzoli Renato, residente a Bagno di Romagna (FC) in località San Piero in Bagno (FC), ha chiesto la concessione per occupazione di area demaniale ad uso orto domestico, in località San Piero in Bagno del Comune di Bagno di Romagna (FC);
- che in data 13/07/2015 il signor Mazzoli Renato ha confermato insieme al signor Mazzoli Rossano, la domanda presenta per occupazione dell'area demaniale confermandone l'utilizzo in mq. 378 come orto domestico, con documentazione assunta al protocollo regionale PG.2015.0497967 del 14/07/2015;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il

capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 17.03.2003, n. 350 "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli" e successive modifiche;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena prot. n. 68886/146 del 14/09/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;

DATO ATTO:

- che è conservato agli atti del Servizio il fascicolo dell'Ufficio del Territorio contenente la documentazione attestante la volontà espressa in tempi passati di manifestarsi alla Pubblica Amministrazione e pertanto non si applica la sanzione amministrativa per utilizzo dell'area senza titolo (ai sensi della D.G.R. n. 895/97, della nota a pagina 4 di 13 firma del Direttore della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 22226 del 15/12/2008 e del verbale dell'incontro in data 14/05/09 tra le associazioni agricole di categoria e la Direzione Generale Ambiente firma del Direttore Generale);
- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. n. 226 del 26/08/2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che il canone annuo e il deposito cauzionale, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche, sono stati definiti rispettivamente in € 162,08= e in € 250,00=, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;

- della compatibilità del tipo di occupazione richiesta con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino sopra richiamate, come attestato nella documentazione conservata agli atti del procedimento, consistente nella redazione del disciplinare di concessione a firma dei funzionari competenti in materia di *Lavori Pubblici, Rischio Idraulico del Servizio Tecnico di Bacino Romagna* della Regione Emilia Romagna, ora Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la *Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile*, recante oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni di base cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, finalizzate alla conservazione e alla tutela idraulica e ambientale del bene, ai sensi del CAPO II - Sezione I della L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che i richiedenti:

- hanno sottoscritto, per accettazione, il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- hanno nominato quale mandatario nei futuri rapporti con la Regione il Sig. MAZZOLI ROSSANO, come da documentazione allegata al fascicolo istruttorio;
- hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 15/05/2015 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 2.593,28 e di € 162,08 sul CCP 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna somme dovute utilizzo demanio idr. STB453, rispettivamente eseguiti in data 01/08/2016 quale indennizzi per la pregressa utilizzazione, e in data 30/08/2017 quale primo canone di concessione;
- hanno presentato il bollettino postale VCYL0257 quale attestazione del versamento dell'importo di € 250,00 sul CCP 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 01/08/2016, a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria:

- di poter assentire la concessione per una durata non superiore ad anni 6;
- di allegare al presente atto di concessione il disciplinare di concessione redatto da funzionari competenti in materia di *Lavori Pubblici, Rischio Idraulico del Servizio Tecnico di Bacino Romagna*, ora Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la *Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile*, in cui per "Servizio" dovrà intendersi "*Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì - Cesena dell'Agenzia Regionale Prevenzione*

Ambiente Energia (ARPAE) e Servizio Area Romagna dell'Agazia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in funzione delle rispettive aree di competenza di tali Agenzie";

RITENUTA pertanto ammissibile l'utilizzazione richiesta, sotto le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare a garanzia della la funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere ai signori **MAZZOLI ROSSANO** C.F.MZZRSN75S12C573V e **MAZZOLI RENATO**, C.F. MZZRNT37T26A565R, l'occupazione e la regolarizzazione per la pregressa occupazione in sponda dx del fiume Savio dell'area demaniale, per utilizzo ad orto, delle dimensioni di 378 mq, nel tratto lungo la via Leonardo da Vinci 31, in Comune di Bagno di Romagna al individuata catastalmente al Foglio 138, antistante le particelle 442/443/449 del comune di Bagno di Romagna (FC), fino al 31 dicembre 31/12/2022 con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto;
2. di identificare come referente per la comunicazioni il mandatario Sig. MAZZOLI ROSSANO come risulta dalla documentazione contenuta nel fascicolo istruttorio;
3. che il canone annuo è fissato in € 162,08, che il titolare della concessione dovrà corrispondere entro il 31 marzo dell'anno di riferimento alla Regione Emilia-Romagna, per il riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione;
4. che l'indennizzo per la pregressa occupazione dell'area per gli anni dal 2001 al 2016 risulta essere complessivamente pari ad € 2.593,28=;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, in cui per "Servizio" dovrà intendersi "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì - Cesena dell'Agazia Regionale Prevenzione Ambiente Energia (ARPAE) e Servizio Area Romagna dell'Agazia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in funzione delle rispettive aree di competenza di tali Agenzie";
6. di stabilire che:
 - il deposito cauzionale è pari a un'annualità del canone, ma non può essere definito inferiore a € 250,00, ed è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;

- i canoni e gli indennizzi risarcitori sono introitati sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo delle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate" delle Entrate del Bilancio Regionale.
7. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia.
 8. Di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
 9. Il presente atto, emesso dalla Regione Emilia Romagna (C.F. 80062590379), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto.
 10. Avverso il presente atto è possibile proporre opposizione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FCPPT1252 a favore di Mazzoli Rossano C.F.MZZRSN75S12C573V e Mazzoli Renato, C.F. MZZRNT37T26A565R, residenti in comune di Bagno di Romagna.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di una porzione di terreno demaniale sito in sponda dx del Fiume Savio per utilizzo ad orto, delle dimensioni di 378 mq, nel tratto lungo la via Leonardo da Vinci 31, in Comune di Bagno di Romagna (FC) al Foglio 138, antistante le particelle 442/443/449. L'area è individuata nell'elaborato grafico che è parte integrante del presente atto.
2. L'occupazione demaniale è già in essere ed è subordinata alle condizioni sotto riportate.

Articolo 2

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo di concessione, il cui importo del canone potrà essere adeguato e aggiornato, in base alle Deliberazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'Art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 o in base ad altre disposizioni di legge, mediante comunicazione del Servizio concedente o del soggetto incaricato dalla Regione per la riscossione.
2. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 3

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
2. L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

3. E' assolutamente vietato effettuare qualsiasi stoccaggio di materiale, anche di eventuali prodotti raccolti; analogamente è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali.
4. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.
6. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
7. Sono consentiti l'impianto e la coltivazione di piante a ciclo vegetativo annuale. E' vietato l'utilizzo di prodotti chimici per le concimazioni e per i trattamenti antiparassitari delle coltivazioni.
8. E' vietato in tutte le superfici concesse l'allevamento di animali.
9. Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questo Servizio concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Questo Servizio ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese

all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

4. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, derivanti da carenze di controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

5. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questo Servizio e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

6. Questo Servizio ha facoltà in qualunque momento di provvedere alla manutenzione e alla pulizia dell'area oggetto di concessione qualora lo ritenesse opportuno, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

7. Questo Servizio non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questo servizio non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

8. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

9. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

10. Il Concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse

recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

11. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

12. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati da questo Servizio. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

13. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

14. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.